

NOMINA R.S.P.P.

Artt.17 e 31 del D. Lgs. 9 Aprile 2008 n. 81

La sottoscritta Bisceglia Antonella, datore di lavoro del **Ente Autonomo Fiera del Levante** con sede legale in Bari, Lungomare Starita, 13 al fine di ottemperare a quanto previsto dagli artt. 17 e 31 del D. Lgs. 9 Aprile 2008 n. 81

DESIGNA QUALE

RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE AZIENDALE

il Per. Ind. Loiodice Cataldo - Via Magenta, 83 Molfetta (Ba), in qualità di LIBERO PROFESSIONISTA in possesso dei requisiti di cui al D. Lgs. 195/2003 aggiornato secondo i criteri dell'Accordo Stato-Regioni del 26/01/2006 di cui all'art. 32 c. 6 del D.Lgs. 81/2008

La presente designazione ha decorrenza dalla data di sottoscrizione della presente nomina ed ha durata pari a 12 mesi.

Tale designazione dovrà essere specificatamente rinnovata di anno in anno e non si intende tacitamente prorogata.

Il Per. Ind. Loiodice Cataldo potrà esercitare le sue funzioni previa consegna scritta da parte del datore di lavoro della documentazione necessaria, delle risorse necessarie all'espletamento dell'incarico, dell'accesso ai luoghi di lavoro e di tutte le informazioni necessarie all'espletamento dell'incarico non avendo responsabilità alcuna in caso di omissioni.

L' RSPP designato, in base all'art. 33 del D. Lgs. 9 Aprile 2008 n. 81, è incaricato:

- a) all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale in base ai dati forniti dal datore di lavoro;
- b) ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all'articolo 28, comma 2, e i sistemi di controllo di tali misure;
- c) ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali sulla base dei dati forniti dall'azienda;
- d) a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
- e) a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all'articolo 35;
- f) a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all'articolo 36.

L'Azienda nella persona del datore di lavoro si impegna a fornire tutte le informazioni ed i dati che il RSPP designato riterranno necessari all'espletamento dell'incarico ricevuto (ciclo produttivo, materie prime ed ausiliarie utilizzate, sostanze nocive, schede tossicologiche, autorizzazioni, schede tecniche delle macchine ed attrezzature, apparecchi di sollevamento, impianti, mansioni, attività esterne presso terzi, procedure di manutenzione, procedure di lavoro presso terzi e lavorazioni di terzi anche occasionali presso la sede

NOMINA R.S.P.P.

Artt.17 e 31 del D. Lgs. 9 Aprile 2008 n. 81

dell'Azienda, ecc.) assumendosi la responsabilità per le informazioni eventualmente omesse o errate o che non dovessero consentire al RSPP Cataldo Loiodice una corretta valutazione dei rischi ed individuazione delle misure di prevenzione e protezione.

Il RSPP assume l'impegno di effettuare i controlli periodici presso l'azienda contraente durante gli anni di validità del presente contratto per consentirle di ottemperare agli adempimenti previsti dalle leggi vigenti in tema di Igiene e sicurezza del lavoro e di apportare le variazioni della valutazione dei rischi e del DVR che si rendessero necessari a seguito di mutamenti comunicati per iscritto.

L'Azienda contraente si impegna a comunicare tempestivamente al RSPP ogni variazione delle condizioni lavorative, variazioni dei lavoratori con eventuali assunzioni e dimissioni e cambio mansioni, variazioni del ciclo produttivo, delle materie prime ed ausiliarie, dei prodotti chimici e delle relative schede di sicurezza, dell'organizzazione del lavoro e di tutto quanto possa variare ed assumere rilevanza al fine della gestione della sicurezza sul lavoro. Tutte queste variazioni devono essere comunicate per iscritto al RSPP dalle rispettive causali al fine di consentire ai tecnici di provvedere tempestivamente alla rielaborazione della valutazione dei rischi e delle misure di prevenzione e conseguente rielaborazione del documento di valutazione dei rischi entro 30 gg. dalla causale in ottemperanza del disposto del c. 3 dell'art. 29 del D. Lgs. 81/2008.


L'Azienda deve comunicare immediatamente al RSPP eventuali non conformità emerse durante le fasi di verifica periodica interna, non idoneità parziali o totali dei lavoratori a seguito di sorveglianza sanitaria, violazioni delle procedure di sicurezza da parte dei lavoratori o di ditte terze.

Qualora per l'aggiornamento del DVR aziendale il RSPP ritenesse necessario, d'intesa con il Datore di lavoro, effettuare indagini strumentali, ambientali, richiesta di certificati di conformità di impianti, macchinari, automezzi e di ogni obbligo derivante dagli artt. 28 e 29 del D. Lgs. 81/2008, saranno richiesti al datore di lavoro da parte del RSPP e saranno a carico dell'azienda.

Il RSPP è tenuto al segreto professionale in merito ai processi lavorativi di cui verrà a conoscenza nello svolgimento dell'attività.

Bari, il 01.03.2017

Il Datore di Lavoro



Per accettazione

Per. Ind. Loiodice Cataldo

